

Deliberazione della Giunta Regionale 17 aprile 2023, n. 11-6741

Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti statali per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo Settore, ai sensi artt.72 e 73 D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore. AdP 2022/2024 - Bando 7 - Risorse euro 2.151.572,00 prima annualita'; euro1.612.264,00 seconda annualita'.

A relazione degli Assessori Caucino, Marrone:

Premesso che:

- la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale", in particolare, all'articolo 9, comma 1, lettera g), prevede l'istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge stessa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della medesima legge, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;
- il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore", di seguito anche "Codice del Terzo settore" o "Codice", in particolare, l'articolo 72, comma 1, prevede che il Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- l'articolo 73 del Decreto legislativo n. 117 del 2017, disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare riguardo, tra l'altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, rinvenienti dall'articolo 12, comma 2 della legge 11.8.1991, n. 266; dall'articolo 1 della legge 15.12.1998, n. 438; dall'articolo 13 della legge della legge 7.12.2000, n. 383;
- l'atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con D.M. n. 141 del 02.08.2022, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27.07.2022, e registrato dalla Corte dei Conti in data 18.08.2022 al n. 2171, in attuazione degli articoli 72 e 73 del codice, dopo aver individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili, destina parte delle risorse finanziarie disponibili per il triennio di programmazione 2022-2024 alla promozione e al sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali (per un ammontare di € 75.000.000,00 ripartiti nell'arco temporale dei tre anni tra le Regioni e le Province autonome, sulla base dei criteri ivi individuati);
- il D.D. 478 del 29.12.2022 del 29 dicembre 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 20 gennaio 2023 al n. 128 e dall'Ufficio centrale di bilancio in data 25 gennaio 2023 al n. 71, prevede, per l'annualità 2022, un incremento della provvista destinata al sostegno alle

attività di interesse generale di rilevanza locale, grazie all'economia realizzata sulla linea di finanziamento delle attività di interesse generale di rilevanza nazionale delle reti associative pari ad € 3.693.579,00;

- alla Regione Piemonte è stato attribuito:

- con il D.M. n. 141/2022 l'importo complessivo di €5.257.384,00, ripartito per le seguenti annualità: € 1.892.658,00 per l'anno 2022, € 1.612.640,00 per l'anno 2023 ed € 1.752.462,00 per l'anno 2024;
- con il D.M. 478 del 29.12.2022, l'importo complessivo di € 258.914,00, risorse aggiuntive assegnate alla regione Piemonte per l'anno 2022.

Dato atto che l'art. 15 della L. 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Preso atto della comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 settembre 2022, trasmessa tramite posta elettronica ordinaria, con la quale veniva trasmesso alla Regione Piemonte, per la sottoscrizione, l'Accordo di Programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore.

Richiamata la D.G.R n. 3-5677 del 27/9/2022 con il quale la Regione Piemonte ha approvato l'Accordo di Programma da sottoscrivere con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per l'attribuzione delle risorse relative alle annualità 2022/2023/2024.

Dato atto che tale Accordo, che disciplina in modo perentorio i compiti ed tempi di attuazione annuali delle attività a carico dell'Amministrazione regionale, ha la durata di quarantotto mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione nei modi di legge, del relativo decreto ministeriale di approvazione (comunicazione avvenuta con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot.n. 19184 del 12.12.2022).

Tenuto conto che il finanziamento Ministeriale verrà corrisposto dal Ministero alla Regione in tre tranches come indicato all'art. 6 dell'Accordo di programma.

Considerato che la Regione Piemonte intende delimitare il campo d'azione agli obiettivi generali denominati:

- Porre fine ad ogni forma di povertà;
 - Promuovere un'agricoltura sostenibile;
 - Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti;
 - Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
- ed alle relative aree prioritarie di intervento, così come individuate nell'allegato 1 dell'atto di indirizzo di cui al D.M. n. 141 del 02.08.2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 18.08.2022 al n. 2171.

Considerato che le iniziative ed i progetti dovranno chiaramente prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.

Dato atto che le graduatorie progettuali che verranno approvate in attuazione del presente provvedimento avranno validità biennale, 2023 e 2024 e che al finanziamento dei progetti utilmente collocati in graduatoria, concorrono pertanto, per il 2023, le seguenti risorse:

-euro 1.892.658,00, prima annualità di risorse statali assegnate con D.M. 141 del 2/8/2022, già accertate e prenotate sulle annualità 2023 e 2024 (D.G.R. n. 53-6399 del 28.12.2022 e D.D. n. 2714 del 30.12.2022);

-euro 258.914,00, risorse aggiuntive assegnate alla Regione Piemonte ai sensi del D.M. 478 del 29.12.2022, in corso di erogazione da parte del MLPS.

Alle suddette risorse, si aggiungeranno euro 1.612.264,00 quale seconda annualità di risorse statali assegnate con D.M. 141 del 2/8/2022, che saranno accertate ed impegnate ad avvenuta erogazione dal parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine del finanziamento dei progetti ammissibili ed utilmente inseriti nelle graduatorie formulate in attuazione del presente provvedimento.

Ritenuto pertanto di approvare le modalità e i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per il sostegno di progetti programmati e realizzati in armonia con quanto indicato nell'Accordo di programma sottoscritto da questa Regione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14/6/2021;

Tutto ciò premesso;

vista la legge 241 del 1990;

vista la legge 266 del 1991;

vista la legge 438 del 1998;

vista la legge 383 del 2000;

vista la legge 106 del 2016;

visto il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

visto il D.M. n. 141 del 02.08.2022;

visto il D.M. 478 del 29.12.2022;

vista la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

vista la legge regionale 27 dicembre 2022, n. 28 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2023";

vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 16-6425 del 16 gennaio 2023 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2023, in attuazione della Legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2022";

vista la D.G.R. n. 53-6399 del 28.12.2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Variazione su fondi vincolati, a seguito di incassi o per modifica esigibilità - Direzioni varie".

La Giunta Regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge

delibera

- di approvare i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti statali, pari a € 2.151.572,00, per il sostegno di progetti programmati e realizzati in armonia con quanto indicato nell'Accordo di programma di cui alla D.G.R n. 3-5677 del 27/9/2022, sottoscritto dalla Regione Piemonte con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di prevedere che le graduatorie progettuali che saranno approvate in attuazione del presente provvedimento avranno validità biennale, 2023 e 2024 e che al finanziamento dei progetti utilmente collocati in graduatoria, concorrono, per il 2023, le seguenti risorse:
 - euro 1.892.658,00, prima annualità di risorse statali assegnate con D.M. 141 del 2/8/2022, già accertate e prenotate sulle annualità 2023 e 2024 (D.G.R. n. 53-6399 del 28.12.2022 e D.D. n. 2714 del 30.12.2022);
 - euro 258.914,00, risorse aggiuntive assegnate alla Regione Piemonte ai sensi del D.M. 478 del 29.12.2022, in corso di erogazione da parte del MLPS;
- di dare atto che al finanziamento dei progetti ammissibili ed utilmente inseriti nelle graduatorie stesse, concorrerà inoltre la quota di euro 1.612.264,00 quale seconda annualità di risorse statali assegnate con D.M. 141 del 2/8/2022, che saranno accertate ed impegnate ad avvenuta erogazione dal parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- di demandare alla Dirigente del Settore competente della Direzione Sanità e Welfare l'adozione di tutte le procedure necessarie per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato

Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo Settore, ai sensi artt.72e 73 d.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore. Bando 7 - AdP 2022-2024

PREMESSA

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati a sostenere progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) in base all'accordo di programma di cui alla D.G.R. n. 3 – 5677 del 27 settembre 2022, sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Piemonte ai sensi degli articoli 72e 73 del D.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore.

1. CONTENUTI DELLE INIZIATIVE E PROGETTI: OBIETTIVI GENERALI, AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO E LINEE DI ATTIVITÀ DA FINANZIARE

Le iniziative ed i progetti dovranno riguardare gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività indicati ai successivi paragrafi.

1.1. Obiettivi generali e aree prioritarie di intervento

I progetti e le iniziative da finanziare dovranno concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali riferiti alle relative aree prioritarie di intervento, così come individuate nell'allegato 1 dell'atto di indirizzo di cui al D.M. n. 9 del 29.01.2021:

Porre fine ad ogni forma di povertà:

- b) rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro esposizione e vulnerabilità;
- c) promuovere attività di recupero delle eccedenze alimentari;
- d) anticipare e individuare situazioni di fragilità e di bisogno che possano coinvolgere anche fasce di popolazione particolarmente esposte (ad esempio: minori, anziani soli, persone non autonome in situazioni di precarietà economica, ecc.).

Promuovere un'agricoltura sostenibile:

- a) sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani;
- b) integrazione, accoglienza e inclusione socio-lavorativa che partono dalla terra, dall'agricoltura che si fa sociale, che diventa welfare comunitario e che accoglie, sviluppa nuovi processi di inclusione delle persone fragili e vulnerabili;
- d) inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale anche attraverso l'utilizzo delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura, per sviluppare le abilità e le capacità delle persone e per favorire la loro inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana.

Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti:

- b) promozione della partecipazione e del protagonismo dei minori e dei giovani, perché diventino agenti del cambiamento;
- f) prevenzione e contrasto delle dipendenze.

Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età:

- b) sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
- d) contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale;
- h) sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all'interno di aree urbane o extraurbane disgregate o disagiate;
- i) promozione dell'attività sportiva, con particolare riferimento all'inclusione dei soggetti disabili e a rischio di esclusione.

1.2. Linee di attività

Le iniziative e i progetti dovranno chiaramente prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e svolte in conformità alle norme specifiche che ne disciplinano l'esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti, declinate finalisticamente a fronteggiare le emergenze socio economiche, educative ed assistenziali del periodo post pandemico con particolare riguardo, a titolo esemplificativo:

- alla tutela dei minori in età scolare, all'accompagnamento delle loro famiglie finalizzato al superamento delle difficoltà che possono ostacolare un sano ed inclusivo sviluppo, con particolare attenzione ai minori disabili;
- agli interventi di accompagnamento e di inclusione a favore dei giovani Neet (fascia 15/29 anni);
- ai soggetti dimoranti nei complessi di edilizia popolare, a quelli residenti in sistemazioni insicure o inadeguate, agli sfrattati ed ai senza dimora, con particolare attenzione alle persone con disabilità;
- ai soggetti in percorsi di detenzione o in uscita dagli stessi, con particolare attenzione alle persone con disabilità.

2. RISORSE DISPONIBILI

Le graduatorie che verranno approvate in attuazione del presente provvedimento avranno **validità biennale, 2023 e 2024**. Al finanziamento dei progetti utilmente collocati in graduatoria, concorrono pertanto le seguenti risorse:

-euro 1.892.658,00, **prima annualità** di risorse statali assegnate con DM 141 del 2/8/2022, già accertate e prenotate sulle annualità 2023 e 2024;

-euro 258.914,00, risorse aggiuntive, **prima annualità**, assegnate alla regione Piemonte ai sensi del DM 478 del 29.12.2022, in corso di erogazione da parte del MLPS.

Alle suddette risorse, si aggiungeranno euro 1.612.264,00 quale **seconda annualità** di risorse statali assegnate con DM 141 del 2/8/2022, che saranno accertate ed impegnate ad avvenuta erogazione dal parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine del finanziamento dei progetti ammissibili ed utilmente inseriti nelle graduatorie formulate in attuazione del presente provvedimento.

3. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Considerate le indicazioni presenti nell'Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione Piemonte e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che prevedono finanziamenti su graduatorie separate tra organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni ONLUS (in possesso dei requisiti specificati al punto 4), **l'importo complessivo, relativo alla prima annualità**, viene suddiviso tra le diverse realtà associative con le seguenti percentuali:

- 50% pari a €1.075.786,00 per i progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato che abbiano sede legale ed operativa e svolgano le loro attività sul territorio della Regione Piemonte;
- 40% pari a € 860.628,80 per i progetti presentati dalle associazioni di promozione sociale che abbiano sede legale ed operativa e svolgano le loro attività sul territorio della Regione Piemonte;
- 10% pari a € 215.157,20 per i progetti presentati dalle Fondazioni Onlus, aventi il requisito dell'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460/1997 presso l'Agenzia delle Entrate del Piemonte, che abbiano sede legale ed operativa e svolgano le loro attività sul territorio della Regione Piemonte.

Analoghe percentuali saranno applicate anche in sede di assegnazione dei finanziamenti relativi alla seconda annualità, specificati al punto 2.

Tutti gli Enti potranno richiedere per i progetti un finanziamento minimo di € 20.000,00 e massimo di € 50.000,00;

Il contributo verrà concesso fino al 100% delle spese considerate ammissibili.

In presenza di una richiesta di contributo inferiore a € 20.000,00 il progetto non sarà considerato ammissibile.

Al fine di garantire la massima accessibilità ai finanziamenti, saranno predisposte tre graduatorie distinte per tipologia di Ente in un unico bando pubblico. All'interno delle due graduatorie previste per le Organizzazioni di Volontariato e per le Associazioni di Promozione sociale, al fine di favorire la tendenziale copertura di tutto il territorio regionale e la realizzazione di tutti i 4 obiettivi generali individuati, si provvederà a finanziare almeno un progetto per ciascuna provincia ed almeno due progetti per ciascuno dei 4 obiettivi generali individuati al punto 1.1., individuando quindi i progetti con maggior punteggio, scorrendo la graduatoria medesima.

In caso di parità di punteggio si darà la priorità ai progetti che prevedono la realizzazione delle azioni in comuni montani. In caso di ulteriore parità si darà priorità a quei progetti che prevedono un maggior coinvolgimento di volontari.

Nel caso di residui non utilizzabili nella medesima graduatoria per tipologia di Ente, le risorse andranno a finanziare i progetti ammissibili ma non finanziati nelle altre graduatorie nel seguente modo:

- in caso di avanzo da un'unica graduatoria per tipologia di ente, la rimanente cifra verrà ripartita in parti uguali tra le altre due graduatorie;
- in caso di avanzo da due graduatorie per tipologia di ente, la rimanente cifra verrà utilizzata nell'unica graduatoria nella quale vi siano progetti ammessi e non finanziati per mancanza di risorse.

I soggetti proponenti dovranno garantire un cofinanziamento obbligatorio di almeno il 10% del costo totale della progettualità presentata. Alle proposte progettuali che prevedano una maggiore percentuale di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori sarà attribuito un punteggio aggiuntivo a titolo di premialità.

In presenza di una quota di cofinanziamento inferiore alla percentuale sopra indicata, la progettualità non sarà considerata ammissibile.

Il cofinanziamento deve consistere:

- in un apporto monetario a carico dei proponenti e degli eventuali terzi, e/o;
- in un apporto finanziario assegnato da fondazioni o altri soggetti di natura privatistica a seguito di accesso ad altro bando di sostegno per progetti di rilevanza locale, a condizione che tale circostanza sia correttamente evidenziata in sede di rendicontazione, segnalando le spese coperte attraverso i due distinti canali di finanziamento di cui il progetto ha beneficiato, e/o;
- nella valorizzazione di beni e servizi messi a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati.

Non è considerata cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari.

A tutti i beneficiari delle risorse verrà erogato un acconto pari al 70% del contributo ammissibile, ad avvenuta pubblicazione della determinazione di approvazione della graduatoria; mentre il restante 30% verrà erogato a saldo, alla conclusione del progetto, a seguito dell'esito positivo della verifica amministrativo-contabile e di coerenza delle azioni realizzate, svolta dal Settore competente.

4. TIPOLOGIA BENEFICIARI

Le iniziative e i progetti di rilevanza regionale e le iniziative e i progetti di rilevanza locale, dovranno essere presentati, pena l'esclusione, dai seguenti soggetti, singoli o in partenariato tra loro:

1. organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, singole o in collaborazione tra loro, iscritte al RUNTS alla data di scadenza del bando di finanziamento, che abbiano sede legale ed operativa e svolgano le loro attività sul territorio della Regione Piemonte;
2. fondazioni del Terzo Settore iscritte all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460/1997 presso l'Agenzia delle Entrate del Piemonte, oppure iscritte al RUNTS alla data di scadenza del bando di finanziamento, che abbiano sede legale ed operativa e svolgano le loro attività sul territorio della Regione Piemonte .

Nelle more del completamento del processo di popolamento iniziale del RUNTS, destinatari delle risorse previste nel presente accordo possono essere anche le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991 e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla Legge n. 83/2000, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del Codice del Terzo settore.

In caso di trasformazione del soggetto proponente nel periodo di vigenza del bando regionale, sarà tenuta in considerazione la configurazione giuridica del soggetto proponente alla data di scadenza del bando stesso, fatte salve tutte le obbligatorie comunicazioni alla Regione sul processo di trasformazione.

I progetti potranno essere progettati e realizzati da diverse organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o fondazioni (Odv con Odv, APS con APS, Fondazioni con Fondazioni), tra le quali dovrà essere individuato l'Ente titolare, effettivo destinatario del finanziamento assegnato e responsabile unico per la rendicontazione finale e dei rapporti con gli altri enti pubblici e privati coinvolti.

Le collaborazioni non corrispondenti a quanto indicato, comporteranno la non ammissibilità del partner erroneamente individuato, che sarà considerato esclusivamente come collaboratore.

E' possibile la partecipazione di altri soggetti, non appartenenti alla medesima categoria del Capofila, solo in qualità di collaboratori e/o fornitori di servizi. Questi soggetti potranno decidere di offrire i loro servizi, o parte degli stessi, come quota di cofinanziamento.

Gli Enti gestori dei Centri di Servizio per il volontariato, così come individuati dall'art. 61 del Codice del Terzo settore, potranno essere coinvolti come facilitatori nella creazione di reti informali, per la programmazione e la realizzazione di progetti che insistano sulle problematiche individuate a livello territoriale, in stretta sinergia con gli enti locali e secondo gli obiettivi generali e le aree prioritarie di intervento così come individuati nel presente provvedimento e nel relativo bando di finanziamento. Tale collaborazione, se effettivamente erogata, potrà essere segnalata alla Regione tramite una lettera sottoscritta dalle parti. Ai sensi dell'art 62 comma 12 del Codice del Terzo Settore, i CSV non potranno essere beneficiari delle risorse statali.

I progetti potranno essere realizzati a livello di uno o più comuni del territorio piemontese. La realizzazione nei territori montani sarà valorizzata con l'assegnazione di un punteggio supplementare.

La realizzazione di iniziative e di progetti potrà realizzarsi altresì con il coinvolgimento di enti pubblici (compresi gli enti locali, altri enti pubblici, e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) o privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore, come le imprese). Tali modalità di aggregazione ed ancoraggio ai territori costituiranno titolo di premialità solo se adeguatamente motivate e sottoscritte dalle parti.

5. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO

Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro i termini fissati dal bando che sarà approvato con apposita determinazione dirigenziale, alla quale sarà allegata la specifica modulistica da utilizzare obbligatoriamente per la redazione dei progetti e l'indicazione delle spese sostenibili con l'eventuale contributo ottenuto.

6. AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande di partecipazione e della relativa documentazione allegata, nonché la successiva valutazione delle proposte progettuali sarà demandata ad un Nucleo di valutazione, formato da Dirigenti e funzionari della Direzione Regionale competente in materia, nel rispetto di quanto previsto in merito dalle norme contenute nella Legge 190 del 6 novembre 2012. Il nucleo di valutazione procederà all'esame di ciascuna istanza, a seguito della verifica di sussistenza delle condizioni di ammissibilità e dell'assenza di cause ostative alla valutazione dei progetti, effettuata a cura del personale individuato tra i componenti del Nucleo di valutazione, eventualmente coadiuvato da personale interno al Settore "Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale" della Regione Piemonte.

7. CRITERI

Superata la fase di ammissibilità, il nucleo procederà alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri di seguito indicati:

1. Legame con il territorio di sperimentazione;
2. Realizzazione delle attività su uno o più comuni montani e/o parzialmente montani segnalati dall'UNCEM - Unione Nazionale dei Comuni e delle Comunità Montane per l'anno 2002 e classificati ai sensi della Legge 991/1952 - Provvedimenti in favore dei territori montani.
3. Esperienza pregressa e specifica del proponente nell'ambito degli interventi proposti e presenza di professionalità adatte allo svolgimento dell'azione proposta;

4. Congruità, coerenza, completezza e rispondenza dell'iniziativa presentata rispetto agli obiettivi individuati dalla Regione, alle aree prioritarie di intervento ed alle attività di interesse generale;
5. Numero di comuni coinvolti che beneficeranno delle attività progettuali proposte;
6. Tipologia e numero di collaborazioni con organizzazioni di volontariato e coordinamenti, associazioni di promozione sociale, Enti pubblici (compresi gli Enti locali) o privati (compresi anche i soggetti non appartenenti al Terzo settore e gli Enti gestori dei Centri di Servizio per il volontariato);
7. Caratteristiche di innovazione sociale;
8. Coinvolgimento attivo e partecipativo dei volontari coinvolti nell'iniziativa o progetto;
9. Presenza di sistemi di valutazione nel progetto;
10. Coerenza tra le attività descritte nell'iniziativa e il piano finanziario presentato;
11. Ammontare del cofinanziamento del proponente e degli eventuali partners e/o da soggetti terzi, pubblici o privati;
12. Creazione di azioni e servizi che rimangano nel tempo;

Le iniziative o i progetti, utilmente collocati in graduatoria, saranno ammessi a finanziamento, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Il finanziamento verrà assegnato in ordine decrescente dalla prima associazione collocata in graduatoria per ognuna delle diverse graduatorie previo finanziamento di almeno un progetto per ciascuna provincia. L'ammissione a contributo e la contestuale assegnazione dei finanziamenti saranno disposti con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della direzione competente.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14 del 14.10.2014 il Responsabile del procedimento è la Dirigente Regionale del Settore A1419A Politiche per i bambini e le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale. Ai richiedenti sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento, non oltre i 30 giorni dall'avvio stesso (Legge Regionale 14.10.2014, n. 14). Il procedimento amministrativo si concluderà mediante l'adozione di un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego entro 90 giorni dal termine della scadenza del bando. Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla L.R. 14.10.2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

9. DIFFUSIONE DELL'INIZIATIVA

I soggetti beneficiari sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata alla diffusione e conoscenza degli interventi attivati, la fonte del finanziamento ministeriale mediante l'esposizione del logo ufficiale di quest'ultimo, accompagnato dal logo della Regione Piemonte.

10. VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese sostenute rispetto a quelle dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di contributo e sull'attuazione degli interventi. Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi: a) qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini previsti; b) in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato previamente le modifiche con l'Amministrazione Regionale.

11. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti al "*Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale*" saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.